



PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA IN MODALITÀ DA REMOTO (Deliberato dal Consiglio Federale in data 29/5/2020)

Premessa

la FIR, intendendo procedere con l'adozione di strumenti telematici che consentano lo svolgimento "da remoto" delle udienze davanti ai propri Organi di Giustizia Sportiva e Federale individua, in quanto compatibili, i seguenti sistemi di teleconferenza vocale e/o a video:

- StarLeaf
- Google Meet

da utilizzarsi alternativamente per lo svolgimento delle predette attività di Giustizia Federale.

Modalità di svolgimento delle udienze

1 Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

- a) Il Presidente del Collegio emetterà il provvedimento di fissazione dell'udienza, da comunicarsi via pec alle parti, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia FIR, nel provvedimento stesso, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link alla piattaforma prescelta per lo svolgimento dell'udienza e link alternativo per il collegamento ad altra piattaforma in caso di malfunzionamento. Nel provvedimento dovrà essere espressamente indicato che eventuali testimoni potranno essere escussi solo se presenti nel medesimo luogo dal quale si sarà collegato il rappresentante della parte che ne ha richiesto l'audizione (Procuratore Federale ovvero difensore), il quale dovrà garantire, ove la testimonianza sarà ammessa, che non siano presenti all'escussione soggetti diversi dall'interrogando, dalla parte sottoposta al procedimento



disciplinare e dal suo difensore, e che durante l'espletamento della prova il testimone sia in condizione di non poter comunicare con soggetti diversi dall'Organo giudicante, per tutta la durata della sua deposizione.

- b) Il provvedimento recante le indicazioni per la partecipazione all'udienza da remoto costituirà parte integrante del decreto di fissazione o di differimento di udienza così come del provvedimento di rinvio o di prosecuzione del giudizio.
- c) Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti potranno prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento in corso che rimangono depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia interessato.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

- a) Nel verbale di udienza il Presidente del Collegio:
 - prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti, del Procuratore Federale e delle parti nonché della presenza nella stanza da cui viene effettuato il collegamento di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (praticanti procuratori, co-difensori, eventuali consulenti);
 - prende atto della espressa dichiarazione delle parti e dei loro difensori in merito alle modalità di partecipazione della parte al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da luogo diverso da quello da cui si collega il difensore, che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
 - verifica in caso di mancata comparizione delle parti, la regolare comunicazione del provvedimento di fissazione di udienza contenente le modalità di collegamento



effettuata ai difensori da parte della segreteria dell'organo giudicante;

- b) Il Collegio giudicante, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il Presidente del Collegio disciplinerà la funzione audio per dare parola ai difensori o alle parti; alle parti è vietata la registrazione dell'udienza.
- c) La produzione in udienza di documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione schermo, sempre su autorizzazione del Collegio, e varrà come mera esibizione con necessità di regolarizzarne successivamente il deposito tramite invio all'indirizzo mail della segreteria dell'organo giudicante nei 60 minuti successivi dalla chiusura della discussione a pena di inammissibilità dei documenti stessi.
- d) L'escussione dei testi ammessi dal Collegio, inibiti a partecipare alla trattazione dell'udienza e all'escussione degli eventuali altri testi, potrà avvenire esclusivamente a condizione che siano fisicamente presenti nel medesimo luogo dal quale si sarà collegato il rappresentante della parte che ne ha richiesto l'audizione (procuratore federale ovvero difensore), il quale dovrà garantire, ove la testimonianza sarà ammessa, che non siano presenti all'escussione soggetti diversi dall'interrogando, dalla parte sottoposta al procedimento disciplinare e dal suo difensore, e che durante l'espletamento della prova il testimone sia in condizione di non poter comunicare con soggetti diversi dall'Organo giudicante, per tutta la durata della sua deposizione.
- e) In caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il Collegio dovrà rinviare l'udienza facendo dare comunicazione alle parti del verbale di udienza. In caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, l'interessato potrà collegarsi per via telefonica.



- f) Al termine dell'udienza il Presidente del Collegio verificherà e dichiarerà a verbale che lo svolgimento dell'udienza, mediante piattaforma telematica, è avvenuto regolarmente e nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
- g) Il Presidente del Collegio darà lettura del verbale d'udienza eventualmente anche tramite la condivisione dello schermo.
- h) Se nel corso dell'udienza o all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, dei quali si voglia dare lettura in udienza alle parti, il Collegio interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso della piattaforma informatica per la lettura del provvedimento, salvo che le parti dichiarino di non voler essere presenti al momento della lettura.

L'inosservanza delle indicazioni ivi contenute determina a carico delle parti la violazione delle norme comportamentali previste dall'art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia con l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.